

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica

prot. n. 16864 del 23/3/2022

Ai Legali Rappresentanti
delle Aziende e degli Enti
del S.S.R. della Regione Siciliana

e, p.c. AI CEFPAS

Alle Organizzazioni sindacali
CCNL Sanità
DIRIGENZA
COMPARTO

Alle Organizzazioni sindacali
ACN Sanità
FIMMG
SNAMI
SMI
Intesa Sindacale

LORO SEDI

Oggetto: impiego del personale per l'emergenza sanitaria Covid-19 e per il piano regionale vaccinazione – Atto di indirizzo.

L'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Sicilia dall'inizio dell'anno in corso alla seconda settimana di marzo registra, come si evince dal grafico e dalle tabelle di seguito riportate, fino alla prima settimana di marzo una costante diminuzione del numero di soggetti positivi accertati, mentre tale numero risulta in aumento nella settimana dal 6 al 13 marzo. Inoltre, l'incidenza del numero di positivi per 100.000 abitanti risulta, in Sicilia, a partire dal 7 febbraio 2022, costantemente più elevato rispetto alla media nazionale e tale divario si è ulteriormente ampliato nella settimana dal 6 al 13 marzo.

Tabella "Incidenza settimanale 1.1.2022- 13.3.2022 per 100.000 abitanti in Sicilia e in Italia"

	31 Gennaio - 6 Febbraio	7 - 13 Febbraio	14 - 20 Febbraio	21 - 27 Febbraio	28 Febbraio - 6 Marzo	6 - 13 Marzo
Sicilia	990,38	864	746,7	588,45	501,71	732,37
Italia	1171,45	812,86	613,25	488,71	431,43	575,16

I dati sopra riportati trovano, peraltro, riscontro nel tasso di positività rilevato in Sicilia per il medesimo periodo, quale indicato nella tabella e nel grafico di seguito riportato, che risulta in discesa fino alla prima settimana di marzo per poi risalire nella seconda settimana dello stesso mese, ma sempre mantenendosi significativamente sopra la media nazionale.

Tabella "Tasso di positività settimanale 1.1.2022- 13.3.2022 in Sicilia e in Italia"

	31 Gennaio - 6 Febbraio	31 Gennaio - 6 Febbraio	14 - 20 Febbraio	21 - 27 Febbraio	28 Febbraio - 6 Marzo	6 - 13 Marzo
Sicilia	16,6%	14,6%	15,3%	12,8%	12,9%	15,9%
Italia	11,7%	10,8%	10,7%	9,8%	9,8%	12,4%

I predetti dati, se per un verso sono indicativi dell'efficacia delle misure di mitigazione dell'emergenza epidemiologica adottate dalla Regione Siciliana, per altro verso rendono evidente la necessità di mantenere, sia pure in una prospettiva di rimodulazione, le strutture create per il contrasto al *Covid-19*, come peraltro indicato nella specifica recente circolare emessa dal Commissario Straordinario Nazionale Gen. C.A. Paolo Figliuolo.

Al riguardo, come è noto, a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria - 31 gennaio 2020 -, il Governo nazionale ha adottato un compendio normativo estremamente articolato rispetto al necessario perseguimento degli obiettivi strategici, con il precipuo fine di contenere e contrastare il propagarsi dell'infezione da *Sars Cov-2*.

Tali iniziative sono rinvenibili sia negli atti aventi forza di legge adottati con decretazione di urgenza, con particolare riferimento ai decreti legge del 9 marzo 2020 n. 14 e del 17 marzo 2020 n. 18, che nelle disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché attraverso indicazioni e provvedimenti emanati dalla Struttura commissariale nazionale e dalle Or-

dinanze contingibili e urgenti adottate dall'On.le Presidente della Regione Siciliana, anche nella qualità di Soggetto Attuatore.

In particolare, si richiamano le disposizioni contenute nel D.L. n. 14 del 9/03/2020 nel testo convertito e aggiornato e le note prot. n.14254 del 11/03/2020, n.15450 del 18/03/2020, n.16449 del 26/03/2020 e n. 18505 del 17/04/2020, prot. n. 34184 del 23/07/2021 e da ultimo la prot. n. 57422 del 31/12/2021 con cui sono state impartite alle Aziende Sanitarie Provinciali indicazioni operative su costituzione e funzioni delle USCA, nonché la nota prot. n. 45327 del 27/10/2020 con cui è stata individuata l'A.O.U. "G. Martino" di Messina, per l'espletamento della procedura di reclutamento di personale appartenente a vari profili professionali per il supporto alla campagna regionale di vaccinazione, sulla scorta delle direttive emanate dalla Struttura commissariale nazionale e dal Ministero della Salute per la determinazione del fabbisogno di personale nei punti e nei siti vaccinali.

Con specifico riferimento al personale sanitario e non sanitario reclutato a vario titolo per il contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, lo stesso è stato oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore nazionale, in quanto costituisce la risorsa fondamentale per lo svolgimento di tutte le attività programmate ed espletate.

Da ultimo, in particolare, il legislatore è intervenuto con le disposizioni di seguito indicate.

La L. 30/12/2021 n. 234 (c.d. legge di Bilancio per l'anno 2022) all'art. 1 comma 268 ha introdotto specifiche disposizioni tese *"a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19"*.

Al riguardo, l'art. 1 comma 268 della citata Legge stabilisce espressamente che *gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale di cui all'articolo 11, comma 1, del dl 30 aprile 2019, n. 35, nel testo convertito con modificazioni e verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni.*

Pertanto, a seguito della richiamata disposizione legislativa, codeste Aziende potranno procedere, ove non vi avessero già provveduto, nel rispetto dei presupposti richiamati (assenza di idonei da graduatorie concorsuali e impossibilità di utilizzare personale in servizio), alla proroga per tutto il 2022 degli incarichi conferiti ai medici specializzandi ai sensi degli art. 2-bis commi 1 lett. a) (ossia, di ultimo e penultimo anno di specializzazione, reclutati con incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa) e 2-ter commi 1 e 5 (ossia al personale sanitario e medico specializzando iscritto all'ultimo e penultimo anno di corso di specializzazione reclutato con incarichi a tempo determinato, previo avviso pubblico).

Inoltre, lo stesso art. 1 comma 268 alla lett. b) prevede che *ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 le Aziende possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, il per-*

sonale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del d.l. 2020, n. 18, nel testo convertito con modificazioni e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive."

Alla luce della predetta disposizione, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui al richiamato art. 2-ter del D.L. n. 18/2020, posso essere assunti a tempo indeterminato nel rispetto dei piani di fabbisogno, a far data dall'1 luglio p.v. purchè in possesso dell'anzianità di servizio indicata (diciotto mesi anche non continuativi), di cui almeno sei mesi ricompresi nell'arco temporale tra il 31 gennaio ed il 30 giugno 2022.

Dello stesso tenore, rileva la citata disposizione in ordine alla facoltà di avviare procedure di stabilizzazione, nei termini previsti dalla legislazione vigente, per il personale del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari contrattualizzati con procedure diverse da quelle concorsuali. In tale ipotesi le Aziende in indirizzo dovranno procedere all'espletamento di apposite prove selettive (prova pratica e colloquio ovvero prova orale).

Appare necessario rilevare che in ogni caso il personale medico e sanitario beneficiario della normativa in argomento dovrà possedere, all'atto dell'assunzione attraverso stabilizzazione, i requisiti generale e specifici previsti dalla vigente normativa sia per la dirigenza medica e sanitaria (DPR 483/97 e 484/97) che per il comparto (DPR 220/2000) necessari per l'accesso al pubblico impiego.

Per quanto attiene il personale impegnato all'interno delle Unità speciali dei Continuità Assistenziali (USCA), si rappresenta quanto segue.

A partire dal c.d. Decreto Cura Italia, il legislatore nazionale ha introdotto nell'ordinamento e nell'organizzazione sanitaria del territorio le c.d. USCA con la specifica funzione di effettuare la "gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero [...] al fine di consentire al Medico di medicina generale o al Pediatra di libera scelta o al Medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria".

Tale iniziativa legislativa ha inteso offrire un fondamentale supporto alla medicina generale, con il dichiarato obiettivo di definire il miglior *setting* di cura domiciliare possibile, contemperando l'esigenza straordinaria di prendersi cura del paziente non acuto e non soggetto ad ospedalizzazione, nonché superare la preliminare diagnosi telefonica durante l'emergenza sanitaria.

A ben vedere, il quadro di riferimento all'interno del quale tali Unità Speciali di Continuità Assistenziale hanno svolto questa necessaria funzione di cesura e di filtro ha risentito evidentemente dell'andamento del dato epidemiologico, della curva dei contagi e delle molteplici fattispecie in cui l'evoluzione della pandemia si è declinata.

Al riguardo, l'art. 1 comma 295 della richiamata L. 234/2021 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 18/2020, nel testo convertito con modificazioni, già più volte prorogate, vengono ulteriormente prorogate al 30/06/2022 nei limiti di spesa per ciascuna Regione.

Pertanto, codeste Aziende e gli Enti del SSR per il personale che afferisce alle USCA attivate, potrà procedere alla proroga dei suddetti rapporti di incarico fino alla data del 30 giugno 2022, fatte salve ulteriori disposizioni di proroga, valutate la permanenza delle esigenze di detto persona-

le, in esito ad una ricognizione del fabbisogno che tenga conto della casistica e del bisogno di assistenza domiciliare nei termini previsti dalla normativa vigente.

Quanto, invece, al personale medico non specializzato né specializzando che, ai sensi della riferita normativa, è stato incaricato presso le USCA, è riconosciuta alle Aziende sanitarie in indirizzo la facoltà di attivare *in house*, di concerto e con il supporto del CEFPAS, i corsi formativi per il riconoscimento dell'attestato di Emergenza Sanitaria Territoriale, così come previsto dal vigente A.C.N. per i medici di continuità assistenziale, anche nella modalità di Corso in *training on the job* (c.d. CMEU), al fine di potenziare le attività di ausilio e supporto presso le strutture di emergenza urgenza e le Centrali operative del 118.

A tal fine, le Aziende Sanitarie Provinciali dovranno trasmettere entro il 25 marzo 2022 una tabella riepilogativa analitica da cui si evinca il numero di personale medico non specializzato o in specializzazione che potrebbero aderire al corso di Emergenza Sanitaria Territoriale, anche nella modalità *training on the job* e iv) i termini di attivazione dei suddetti corsi presso le sedi aziendali.

Alla stessa stregua delle indicazioni sopra citate e fermo restando la ricognizione del fabbisogno connesso alle attività di contrasto alla pandemia, può procedersi alla proroga dei rapporti in essere del personale sanitario non medico (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tecnici di laboratorio, gli psicologi, i biologi) e, al contestuale, avvio delle procedure di stabilizzazione così come previsto dall'art. 1 comma 268 della più volte citata legge di Bilancio.

Per ciò che attiene al personale amministrativo, informatico e di profilo non sanitario impiegato nell'emergenza Covid 19, sebbene non destinatario di recenti interventi legislativi, il supporto dello stesso risulta imprescindibile al fine del costante espletamento di tutti gli adempimenti previsti per le attività di gestione delle misure di contrasto dell'emergenza Covid, quali l'alimentazione dei dati del Sistema di sorveglianza Aziendale e Nazionale, l'implementazione della Rete di Segnalazione, la segnalazione dei casi positivi e registrazioni, l'attività di supporto per i tamponi ed i vaccini, ecc.. A titolo esemplificativo detto personale svolge all'interno degli hub la gestione della idoneità alla vaccinazione, del dato vaccinale, dei c.d. *green pass*, degli archivi, mentre al di fuori dell'ambito hub svolgono attività vaccinali di prossimità, di gestione dei pazienti positivi in carico alle USCA e la gestione delle soggetti che si sottopongono al tampone, nonché alla organizzazione delle agende di prenotazione, delle visite, dei dati sensibili, ecc.

Pertanto, nelle more della necessaria riorganizzazione dei servizi connessi alla campagna di vaccinazione e, più in generale, delle attività avviate per il contrasto alla pandemia attraverso le direttive nazionali richiamate in premessa e fermo restando l'opportunità di coordinare ogni ulteriore iniziativa con le indicazioni che le Autorità governative adotteranno entro la conclusione dello stato di emergenza, si invitano le Aziende in indirizzo - previa analitica ricognizione del fabbisogno e comunque sulla base delle esigenze organizzative presenti nelle diverse realtà aziendali e fermo restando che deve essere comunque mantenuto un presidio adeguato di personale che in caso di necessità possa far fronte con immediatezza ad un possibile riacutizzarsi dell'emergenza pandemica - a **prorogare i rapporti in essere fino al 31.12.2022 anche attraverso una loro rimodulazione oraria, nei limiti di capienza dei fabbisogni di personale necessario a far fronte alle attività sopra descritte.**

In relazione al mantenimento degli standard di personale amministrativo e tecnico è necessario effettuare da parte di codeste Aziende una autonoma valutazione in ordine alla proroga

dei rapporti in scadenza, in esito ad una analitica ricognizione dei fabbisogni di personale, fermi restando i criteri di determinazione del fabbisogno già individuato sulla base di apposite circolari del DASOE e di circolare della Direzione Generale del Ministero della Salute.

Al fine di consentire un ripristino delle ordinarie attività di reclutamento dall'esterno, nel periodo *infra* descritto, codeste Aziende in indirizzo dovranno procedere all'indizione di apposite procedure selettive per la formulazione graduatorie, anche a tempo determinato, sempre nel rispetto della programmazione aziendale approvata e alla sostenibilità economica risultante dai bilanci aziendali, per i profili professionali di collaboratore amministrativo, assistente amministrativo, operatore informatico, programmatore ed altri di interesse, prevedendo l'inserimento, tra i requisiti specifici di valutazione, della valorizzazione del servizio prestato durante l'emergenza pandemica, così come previsto dall'art. 5 della legge di stabilità 2021 della Regione Siciliana e delle recenti disposizioni normative nazionali, tenuto conto del livello di professionalità acquisito nel corso dell'emergenza sanitaria dalle predette professionalità.

Infine, per un porre in essere tali iniziative, si chiede alle suddette Aziende di attivare appositi tavoli di confronto sindacali al fine di condividere il percorso di stabilizzazione e internalizzazione del personale aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa, nonché di valorizzazione, con appositi atti regolamentari, del servizio prestato dal personale non medico e non contrattualizzato tramite collaborazioni coordinate e continuative o altre forme di contratti flessibili.

Nella considerazione della rilevanza delle attività sopra indicate, si chiede alle SS.LL. in indirizzo di dare puntuale applicazione al presente atto di indirizzo e di fornire al Dipartimento della Pianificazione Strategica puntuale riscontro in relazione agli adempimenti ivi indicati.

Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca

MARIO LA
ROCCA

Firmato digitalmente
da MARIO LA ROCCA
Data: 2022.03.23
14:33:17 +01'00'



L'Assessore
Avv. Ruggero Razza

RUGGERO
BENEDETT
O ITALO
RAZZA

Firmato
digitalmente da
RUGGERO
BENEDETTO ITALO
RAZZA
Data: 2022.03.23
14:55:36 +01'00'